



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 137	Del 15/04/2022
Località: Vico Brancaleone Doria - Via Figoli. Istituzione divieti di sosta temporanei.	Dal giorno 16 aprile 2022 al giorno 29 aprile 2022.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

richiamate le proprie ordinanze n. 46 del 08.03.2022, n. 90 del 21.03.2022 e n. 110 del 31.03.2022, con le quali venivano istituiti divieti temporanei nel Vico Brancaleone Doria, nel tratto compreso da fronte il civico n. 2 fino all'intersezione con la Via Figoli, e nella Via Figoli, nel tratto compreso dal civico n. 124 fino all'intersezione con il Vico Brancaleone Doria, per consentire l'installazione di un ponteggio;

vista la richiesta datata 13.04.2022, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 24722 del 15.04.2022, con la quale si chiede l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione di divieti temporanei per la circolazione stradale nel vico Brancaleone Doria e via Figoli, per il periodo dal 16 aprile 2022 fino al 29 aprile 2022;

vista l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico n. 33 del 09.02.2022, prorogata fino al 29 aprile 2022;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. nel vico Brancaleone Doria, nel tratto compreso da fronte il civico n. 2 fino all'intersezione con la via Figoli, dal giorno 16 aprile 2022 fino al giorno 29 aprile 2022, per consentire l'installazione di un ponteggio, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e successive integrazioni e modificazioni:
 - a) l'istituzione del divieto di sosta 00 - 24 con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
 - b) l'autorizzazione al restringimento della carreggiata;
 - c) il traffico pedonale, sarà deviato su un percorso alternativo a norma con quanto previsto dal Codice della Strada e normativa vigente in materia, segnalato mediante apposita segnaletica e messo in sicurezza rispetto all'area di cantiere;



COMUNE DI ORISTANO

2. nella Via Figoli, nel tratto compreso dal civico n. 124 fino all'intersezione con il Vico Brancaleone Doria, dal giorno 16 aprile 2022 fino al giorno 29 aprile 2022, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e successive integrazioni e modificazioni:
 - a) l'istituzione del divieto di sosta 00 - 24 con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
 - b) l'autorizzazione al restringimento della carreggiata;
 - c) il traffico pedonale, sarà deviato su un percorso alternativo a norma con quanto previsto dal Codice della Strada e normativa vigente in materia, segnalato mediante apposita segnaletica e messo in sicurezza rispetto all'area di cantiere;
3. l'installazione della necessaria segnaletica stradale come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali in particolare garantire la corretta visibilità della segnaletica verticale indicante il divieto d'accesso per tutti i veicoli e STOP sita all'uscita del Vico Brancaleone Doria all'intersezione con la Via Figoli;
4. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, in particolare dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per l'installazione del ponteggio, senza la quale, il presente atto risulta inefficace;

prescrive:

1. l'obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori:
 - a) dell'osservanza delle disposizioni e prescrizioni di cui alla propria autorizzazione n. 33 del 09.02.2022, per l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un ponteggio;
 - b) dell'apposizione della prescritta segnaletica stradale, degli sbarramenti, dei dispositivi luminosi notturni:
 - i. come disposto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
 - ii. se necessario: come di indicato dal disciplinare tecnico relativo agli schemi per il segnalamento temporaneo (Decreto del 10.07.2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. M6 del 26.09.2002) e dal Decreto interministeriale 13.12.2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" regolamentazione della circolazione lungo il tratto stradale interessato dai lavori;
 - iii. in modo da garantire uno spazio di avvistamento tra conducente di veicolo ed il segnale stradale, libero da ostacoli per una corretta visibilità;
 - c) di oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - d) di rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa dopo l'orario di lavoro;
 - e) di curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
 - f) dello sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con idoneo materiale;
 - g) di delimitare il cantiere stradale nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
2. l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
3. il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
4. il rispetto delle disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;



COMUNE DI ORISTANO

5. il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;
6. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento, a cura del richiedente e/o della Ditta esecutrice dei lavori;
7. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo, per quanto di rispettiva competenza, alla ditta esecutrice dei lavori e/o della direzione dei lavori e/o LL.PP. del Comune di Oristano, di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it: cro.poliziale@comune.oristano.it (telefoni 0783 212121 78396);
8. negli interventi all'interno degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (stalli blu), l'esecutore dei lavori dovrà corrispondere il pagamento della tariffa direttamente alla ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 - mail: oristano@the-park.it;
9. durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
10. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

- 1) che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 2) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- 3) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 15/04/2022

Istruttore: Ignazio Sebis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale